



Sede legale e amministrativa: Via Del Cantiere, 4 24065 Lovere (BG) C.F. 90029430163 e P.IVA 03606190167  
Sedi operative: Via Don Zinetti, 1 24060 Casazza (BG) Via Roma, 35 24060 Villongo (BG)

**Delibera n.86**

## VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

**OGGETTO:** Approvazione 3<sup>a</sup> modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027

L'anno **duemilaventicinque** addì **sedici** del mese di **giugno** alle ore 16:17 in sala delle adunanze della Sede di Lovere.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legislazione vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Esecutiva.

All'appello risultano:

Benedetti Danny	Presente	Presidente
Alberti Luigi	Presente in videoconferenza	Assessore
Bigoni Alessandro	Presente	Assessore
Danesi Nicola	Presente in videoconferenza	Vice Presidente
Filippini Francesco	Presente	Assessore
Zappella Gabriele	Presente in videoconferenza	Assessore
Zoppetti Marco	Presente in videoconferenza	Assessore

Totale presenti: 7

Totale assenti: 0

Assiste in videoconferenza il Segretario dott. Davide Bellina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Danny Benedetti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che con propria deliberazione n. 11 del 31-01-2025 la Giunta Esecutiva ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione del PIAO 2025/2027 di cui sopra, è stato regolarmente acquisito il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti con proprio verbale n. 56 del 30-01-2025, registrato al protocollo n. 2084 del 31-01-2025, espresso per quanto di competenza in merito alla conformità della sezione 3: Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente;

VISTA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 43 del 24-03-2025 avente oggetto:

“Approvazione 1^ modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027”;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione della 1^ modifica al PIAO 2025/2027, è stato regolarmente acquisito il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti con proprio verbale n. 57 del 19-03-2025, registrato al protocollo n. 5655 in data 20-03-2025, espresso per quanto di competenza in merito alla conformità della sezione 3: Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente;

VISTA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 57 del 14-04-2025 avente oggetto:

“Approvazione 2^ modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027”;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione della 2^ modifica al PIAO 2025/2027, è stato regolarmente acquisito il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti con proprio verbale n. 59 del 11-04-2025, registrato al protocollo n. 7448 in data 14-04-2025, espresso per quanto di competenza in merito alla conformità della sezione 3: Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente;

ATTESO che la Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ha ottenuto da luglio 2023 la qualificazione Livello L1 per appalti di lavori e Livello SF1 per appalti di servizi e forniture, pertanto può effettuare le procedure d'appalto senza limiti di importo;

CONSIDERATO che attualmente sono in essere le convenzioni per l'esercizio della funzione di Centrale Unica di Committenza con i Comuni di Fonteno, Riva di Solto, Tavernola Bergamasca e Vigolo e, in considerazione della qualificazione di cui sopra, altri Enti dell'area omogenea della Comunità Montana hanno manifestato l'interesse ad aderire alla predetta Convenzione, o a concludere accordi per lo svolgimento delle funzioni di committenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti) e dell'art. 15 della L. n. 241/1990;

EVIDENZIATA l'esigenza di potenziare il funzionamento della CUC a seguito delle richieste di altri enti, mediante l'assunzione di personale qualificato e in possesso delle necessarie competenze, tramite l'istituto dello scavalco di eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

DATO ATTO che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per le Comunità Montane, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. La suddetta norma, infatti, prevede che le Comunità Montane possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

RITENUTO di attivare l'assunzione di un dipendente inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione tramite l'istituto dello scavalco di eccedenza, previsto dall'art. 1

comma 557 della Legge 311/2004, al fine di inserire nella dotazione organica dell'ente una figura professionale competente in materie di natura tecnica per l'espletamento di procedure di appalto da parte della Centrale Unica di Committenza;

PRECISATO che il rapporto di lavoro che verrà instaurato si configura come un rapporto di lavoro a tempo determinato per un anno dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, e a tempo parziale per 12 ore settimanali, e sarà formalizzato con un distinto contratto individuale di lavoro;

VERIFICATO che la spesa complessiva prevista per l'anno 2025 risulta pari a € 6.480,63, compresi gli oneri a carico dell'ente, corrispondente ad una spesa annuale presunta di € 12.961,26;

RILEVATO che la spesa potenziale massima imposta dal vincolo di cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. è pari a € 1.375.799,21 per il personale dipendente di questa Comunità Montana in riferimento all'anno 2008;

DATO ATTO che, a seguito della modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale, la nuova dotazione organica 2025/2027 di questo ente, espressa in termini finanziari, ammonta a una spesa potenziale massima di € 749.409,87, e rispetta il limite sopra indicato;

DATO ATTO, altresì, che la spesa del personale assunto ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 soggiace ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, cioè al limite di spesa del lavoro flessibile sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

RILEVATO che la Corte dei Conti sezione autonomie con deliberazione n.

1/SEZAUT/2017/QMIG, ha enunciato il principio di diritto secondo cui "l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale, non essendo possibile addivenire alla determinazione del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i."

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, sezione autonomie, n. 15/2018/QMIG, in merito all'applicabilità dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 agli enti locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi irrilevanti inidonei a costituire parametro di riferimento assunzionale;

PRESO ATTO che il criterio della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale viene esteso anche all'ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato agli obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l'esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007-2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, costituisce il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi;

EVIDENZIATO che il criterio espresso dalla Corte dei Conti rappresenta una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui alla Legge n. 296/2006 i quali, spesso di modeste dimensioni e con esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica, pur essendo particolarmente esposti da contingenza di natura straordinaria e non prevedibile;

CONSIDERATO che l'analisi del fabbisogno di personale assunto con tipologie di lavoro flessibile evidenzia che la spesa necessaria per far fronte alle esigenze dell'Ente è determinata nel 15% delle spese di personale complessive stanziata nel bilancio di previsione;

STABILITO che tale importo costituisce il parametro di riferimento per il rispetto del limite determinato dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

DATO ATTO che sono state effettuate le seguenti verifiche:

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 562, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore dell'anno 2008;
- in relazione al limite stabilito dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, si stabilisce che il 15% della spesa afferente al personale dipendente stanziata in bilancio, costituisce il nuovo

parametro di riferimento assunzionale;

- l'ente ha approvato il bilancio di previsione, il rendiconto, il bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;

- l'ente nel PIAO 2025/2027 ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze e ha verificato l'assenza di personale in sovrannumero per l'anno 2025, pertanto la struttura organizzativa dell'ente non presenta situazioni di sovrannumero o comunque di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;

- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

ATTESO che la proposta di 3<sup>a</sup> modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti di dimensione organizzativa analoga a quella della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti con proprio verbale n. 66 del 10-06-2025, registrato al protocollo n. 11442 in data 10-06-2025, espresso per quanto di competenza in merito alla conformità della sezione 3: Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare la 3<sup>a</sup> modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la sezione del PIAO 2025/2027 oggetto di modifica, acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL 2019-2021 del 16-11-2022, alle OO.SS e RSU dell'Ente;

VISTO il DUP 2025/2027 e il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvati rispettivamente con deliberazione dell'Assemblea n. 56 e n. 57 del 30-12-2024;

VISTO il PEG 2025/2027 approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 193 del 30-12-2024, e successive variazioni;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il CCNL Funzioni Locali del 16-11-2022, vigente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la Legge n. 311/2004 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di dare atto che i richiami, le premesse e l'intera narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti con proprio verbale n. 66 del 10-06-2025, registrato al protocollo n. 11442 in data 10-06-2025, espresso per quanto di competenza in merito alla conformità della sezione 3: Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la 3<sup>a</sup> modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, Sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei

fabbisogni di personale, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che la sezione del PIAO 2025/2027 oggetto di modifica, acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL 2019-2021 del 16-11-2022, alle OO.SS e RSU dell'Ente;
5. di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto di competenza, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" nelle seguenti sotto sezioni:
  - sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali";
  - sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica";
  - sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione";
  - sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati";ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
6. di demandare all'ufficio competente la trasmissione della 3<sup>a</sup> modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, Sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, come approvata, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell'art. 6, c.4, del citato D.L. n.80/2022;
7. di provvedere ad inviare il Piano triennale dei fabbisogni di personale, sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 del PIAO, a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.

Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 86 del 16-06-2025

OGGETTO:

Approvazione 3^ modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027

### **PARERI**

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

**Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 26-05-2025

Il Segretario  
f.to dott. Davide Bellina

PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

**Favorevole** in ordine alla regolarità contabile estesa alla copertura finanziaria

Lì, 26-05-2025

Il Responsabile dell'Area  
Finanziaria Affari Generali  
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

Se contrario, il parere dovrà essere motivato nella proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente  
f.to Danny Benedetti

Il Segretario  
f.to dott. Davide Bellina

---

Referto di pubblicazione (articolo 124 comma 2 D. Lgs. 18-08-2000 n° 267).

Io sottoscritto Segretario della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 23-06-2025 al 08-07-2025

addì, 23-06-2025

Il Segretario  
f.to dott. Davide Bellina

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si da atto che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000 n° 267.

Lì, 23-06-2025

Il Segretario  
f.to dott. Davide Bellina

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la suesposta è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267.

Lì, 16-06-2025

Il Segretario  
f.to dott. Davide Bellina

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 23-06-2025

Il Segretario  
f.to dott. Davide Bellina

# **Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi**

## **3^ MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA'E ORGANIZZAZIONE 2025-2027**

SEZIONE 3: Organizzazione e capitale umano,  
Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di  
personale

*(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*

## **3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

### **3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale**

#### **3.3.1 Obiettivi per il miglioramento della salute professionale – reclutamento del personale**

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso cui l'Amministrazione assicurale esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il funzionamento dell'Ente.

Il piano triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 nel rispetto delle previsioni dell'art. 1 c. 562 della L. 296/2006, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, alle imprese e ai Comuni. Attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione si può ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività. La programmazione e la definizione del proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, permette di distribuire la capacità assunzionale in base alle priorità strategiche. In relazione a queste, dunque l'amministrazione valuta le proprie azioni e in relazione alle dinamiche di ciascuna realtà elabora le proprie strategie in materia di capitale umano.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 è stato approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 11 del 31/01/2025 e contiene alla Sezione 3: Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3, il Piano triennale dei fabbisogni di personale.

In data 30/01/2025, con verbale n. 56, la pianificazione del fabbisogno di personale ha ottenuto il parere favorevole da parte del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, in ordine al rispetto della normativa in materia di dotazione organica, spesa del personale e piano dei fabbisogni.

La Giunta Esecutiva, con propria deliberazione n. 43 del 24/03/2025, ha approvato la 1<sup>a</sup> modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, dopo aver acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso con verbale n. 57 in data 19/03/2025, relativamente al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente.

Successivamente, la Giunta Esecutiva, con propria deliberazione n. 57 del 14/04/2025, ha approvato la 2<sup>a</sup> modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, dopo aver acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso con verbale n. 59 in data 11/04/2025, relativamente al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente.

La Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (di seguito CUC CMLB) ha ottenuto da luglio 2023 la qualificazione Livello L1 per appalti di lavori e Livello SF1 per appalti di servizi e forniture, pertanto può effettuare le procedure d'appalto senza limiti di importo.

Attualmente sono in essere le convenzioni per l'esercizio della funzione di Centrale Unica di Committenza con i Comuni di Fonteno, Riva di Solto, Tavernola Bergamasca e Vigolo e, in considerazione della qualificazione di cui sopra, altri Enti dell'area omogenea della Comunità Montana hanno manifestato l'interesse ad aderire alla predetta Convenzione, o a concludere accordi per lo svolgimento delle funzioni di committenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti) e dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Attualmente è in corso di predisposizione la nuova Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza, anche in considerazione del necessario adeguamento normativo al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

La CUC CMLB svolge le funzioni di Stazione Appaltante e cura le procedure di gara per l'affidamento di lavori, di servizi e l'acquisizione di forniture, sotto e sopra soglia comunitaria,

espletando le necessarie procedure aperte, ristrette o negoziate, per gli Enti aderenti alla Convenzione che non possono procedere in autonomia poiché non dotati di idonea qualificazione. In particolare svolge le seguenti attività:

- eventuale supporto per l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, del criterio di aggiudicazione che dovranno essere riportati nella determinazione a contrarre redatta dal RUP del Comune interessato;
- eventuale collaborazione con l'ente convenzionato delegante per la stesura dei capitolati;
- eventuale collaborazione con i Comuni convenzionati deleganti per la corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati, nonché la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- accesso alla PCP per il rilascio del Codice Identificativo di Gara (CIG) previa compilazione delle opportune schede ANAC individuate per ogni singola procedura in nome della Centrale di Committenza;
- redazione di tutti gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito, garantendo la conformità alle disposizioni di legge in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
- gestione degli adempimenti connessi con il singolo procedimento di gara ivi compreso la gestione degli adempimenti specifici in materia di pubblicità legale e controllo dei requisiti di gara anche attraverso la consultazione del FVOE sino all'aggiudicazione definitiva;
- nomina del seggio di gara e, dove previsto, della Commissione di gara;
- trasmissione al Comune delegante delle risultanze di gara mediante i verbali di gara e gli esiti delle verifiche per la redazione dei provvedimenti di competenza;
- anticipazione delle spese procedurali di competenza quali, ad esempio, quelle connesse con il rilascio del codice identificativo di gara;
- cura dell'archiviazione e conservazione della documentazione di gara;
- cura e gestione delle relative autorizzazioni all'accesso agli atti amministrativi nel rispetto delle norme in materia;
- gestione di tutti gli ulteriori supporti richiesti e concordati con i comuni deleganti inerenti alle procedure di affidamento gestite.

Considerato che:

- la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi è costituita da n. 38 Comuni;
- molti di essi non hanno le necessarie qualificazioni per la gestione autonoma delle procedure di appalto più complesse e sono costretti a rivolgersi alle Stazioni Appaltanti qualificate, quindi hanno manifestato l'interesse ad aderire alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;

è intenzione dell'Ente potenziare detta CUC così da consentire ai Comuni di fruire di tale servizio nell'ambito del proprio territorio.

L'esigenza di potenziare il funzionamento della CUC CMLB ha indirizzato pertanto l'Amministrazione verso l'assunzione a tempo determinato di personale qualificato e in possesso delle necessarie competenze, per un tempo di lavoro parziale nella misura di 12 ore settimanali.

Nel merito, si richiama l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per le Comunità Montane, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. La suddetta norma, infatti, prevede che le Comunità Montane possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre

amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

La spesa del personale assunto ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 soggiace ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, cioè al limite di spesa del lavoro flessibile sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

L'ARAN, con l'orientamento applicativo CFL214, conferma che per il personale assunto ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 311/2004 deve essere instaurato un distinto rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.

La Corte dei Conti Regione Sardegna, con delibera n.41/2024, ha ribadito che nel caso di scavalco d'ecedenza viene perfezionato un contratto diverso e distinto rispetto a quello intrattenuto dal dipendente con l'ente di appartenenza, che comporterà l'applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a tempo determinato e parziale.

Per quanto sopra esposto, risulta necessario procedere alla 3<sup>a</sup> modifica della Sezione 3, sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2025/2027.

## **Normativa**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 del d.lgs.165/2001, è necessario per l'ente definire il limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale.

Entro tale limite l'Amministrazione:

- può coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- deve indicare nel Piano triennale dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

L'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. (comma così modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012).

In riferimento alla spesa del personale il limite stabilito dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, della L. 44/2012 prevede, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Rispetto agli anni precedenti, nel computo delle spese del personale sono state escluse le spese di personale sostenute dalle società partecipate in via diretta titolari di affidamenti in house, poiché la Corte dei conti ha escluso dal perimetro di consolidamento della spesa di personale le società in house (in tal senso si sono espresse la Sezione regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 170/2014/PAR, la Sezione regionale della Liguria con deliberazione n. 80/2017/PAR, la Sezione regionale della Lombardia con deliberazione n. 302/2018/PAR, e, più recentemente, la Sezione regionale della Toscana con deliberazione 319/2019/PAR).

Inoltre il D.L. 90/2014 ha abrogato il cd. "consolidato della spesa di personale" previsto dall'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008, facendo sì che l'assunzione di personale da parte degli organismi strumentali non fosse più da considerare ai fini del rispetto delle percentuali di assunzione di personale da parte degli enti di appartenenza e di conseguenza, si deve ormai ritenere caduto il principio del consolidamento delle spese di personale ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dalla norma vigente.

Nel merito, sulla base delle motivazioni sopra esposte, è stato acquisito il parere del revisore dei conti n. 40 del 13/05/2024, registrato al protocollo dell'ente n. 8556 in data 14/05/2024, con il quale l'organo

di revisione esprime parere favorevole alla rideterminazione del limite di spesa potenziale massima ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e s.m.i..

A seguito di tale rideterminazione la spesa potenziale massima imposta dal vincolo di cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. risulta pari a € 1.375.799,21 per il personale dipendente di questa Comunità Montana in riferimento all'anno 2008.

### **Verifica situazione dell'Ente**

L'Amministrazione intende attivare l'assunzione di un dipendente inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione tramite l'istituto dello scavalco di eccedenza, previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, al fine di inserire nella dotazione organica dell'ente una figura professionale competente in materie di natura tecnica per l'espletamento di procedure di appalto da parte della Centrale Unica di Committenza.

Il rapporto di lavoro che verrà instaurato si configura come un rapporto di lavoro a tempo determinato per un anno dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, e a tempo parziale per 12 ore settimanali, e sarà formalizzato con un distinto contratto individuale di lavoro.

La spesa complessiva prevista per l'anno 2025 risulta pari a € 6.480,63, compresi gli oneri a carico dell'ente, corrispondente ad una spesa annuale presunta di € 12.961,26.

La spesa del personale assunto ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 soggiace ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

La Corte dei Conti sezione autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG, ha enunciato il principio di diritto secondo cui "l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale, non essendo possibile addivenire alla determinazione del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.".

Inoltre, si richiama la deliberazione della Corte dei Conti, sezione autonomie, n. 15/2018/QMIG, in merito all'applicabilità dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 agli enti locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi irrilevanti inadeguati a costituire parametro di riferimento assunzionale.

Pertanto, il criterio della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale viene esteso anche all'ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato agli obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l'esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007-2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, costituisce il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi.

Il criterio espresso dalla Corte dei Conti rappresenta una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui alla Legge n. 296/2006 i quali, spesso di modeste dimensioni e con esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica, pur essendo particolarmente esposti da contingenza di natura straordinaria e non prevedibile.

Si evidenzia che l'ente nell'anno 2009 ha sostenuto una spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile relativa alla particolare tipologia contrattuale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, per un importo di € 146.716,43. Tale spesa viene interamente finanziata in parte dai Comuni i cui territori sono interessati dagli interventi idraulico-forestali e in parte dagli introiti delle sanzioni per danni ai boschi, come disposto dalla Legge Regionale n. 31/2008.

Pertanto, nell'anno 2009 e nel triennio 2007/2009 l'ente non ha sostenuto spese di personale riconducibili a rapporti di lavoro flessibile riferiti al CCNL Funzioni Locali area dirigenti e area personale non dirigente.

Inoltre è opportuno sottolineare che l'assunzione di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, riguarda esclusivamente personale a tempo pieno di altre amministrazioni locali, e di conseguenza non alimenta in alcun modo il precariato nel rispetto della ratio della norma.

La nuova dotazione organica 2025/2027 di questo ente, espressa in termini finanziari, ammonta a una spesa potenziale massima di € 749.409,87, nel rispetto del limite importo dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, che per questo ente è pari a € 1.375.799,21.

L'analisi del fabbisogno di personale assunto con tipologie di lavoro flessibile evidenzia che la spesa necessaria per far fronte alle esigenze dell'Ente è determinata nel 15% delle spese di personale complessive stanziato nel bilancio di previsione. Tale importo costituisce il parametro di riferimento per il rispetto del limite stabilito dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

In riferimento alle risorse da destinare al trattamento economico retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, con il presente atto di modifica del PIAO 2025/2027 si conferma il rispetto del limite dell'anno 2017, fondo comune personale dirigente e personale non dirigente, già quantificato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 11 del 31-01-2025 di approvazione del PIAO 2025/2027.

Negli importi stanziati per la retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili di area rientrano anche le quote destinate agli incarichi ad interim attribuiti nel corso dell'anno.

La variazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027 è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, mentre la spesa complessiva del personale trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2025 e del bilancio pluriennale.

Sono state effettuate le seguenti verifiche:

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 562, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore dell'anno 2008;
- in relazione al limite stabilito dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, si stabilisce che il 15% della spesa afferente al personale dipendente stanziata in bilancio, costituisce il nuovo parametro di riferimento assunzionale;
- l'ente ha approvato il bilancio di previsione, il rendiconto, il bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- l'ente ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze e ha verificato l'assenza di personale in soprannumero per l'anno 2025, pertanto la struttura organizzativa dell'ente non presenta situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta.

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso.

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio e utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.

Tutto ciò premesso, si ridetermina la dotazione organica dell'ente.

Tabella 1: 3<sup>a</sup> modifica Fabbisogni di personale 2025/2027 - Dotazione organica

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - LOVERE								
FABBISOGNI PERSONALE 2025								
	Dotazione Organica			Area/Settore	Profili professionali	Fabbisogni	Orario di lavoro	Posti vacanti
	Tempo Pieno	Tempo Parziale	%					
<b>Area operatori esperti</b>		1	66,67%	Area Finanziaria Affari Generali Cultura e Turismo	Operatore amministrativo	1	66,67%	0
	<b>0</b>	<b>1</b>				<b>1</b>		<b>0</b>
<b>Area istruttori</b>	3	0		Area Finanziaria Affari Generali Cultura e Turismo	Istruttore Amministrativo	3	100%	0
	0	2	83,33%	Area Finanziaria Affari Generali Cultura e Turismo	Istruttore Amministrativo	2	83,33%	0
	2	0		Area Agricoltura gestione territorio	Istruttore Tecnico	2	100%	0
	1	0		Area Agricoltura gestione territorio	Istruttore Amministrativo	1	100%	0
	1	0		Area Tecnica	Istruttore Tecnico	1	100%	0
	0	1	83,33%	Area Tecnica	Istruttore Amministrativo	1	83,33%	0
	<b>7</b>	<b>3</b>				<b>10</b>		<b>0</b>
<b>Area funzionari</b>	1	0		Area Finanziaria Affari Generali Cultura e Turismo	Funzionario Amministrativo	1	100%	0
	1	0		Area Servizi Sociali ambito Basso Sebino	Funzionario socio-assistenziale	1	100%	0
	1	0		Area Servizi Sociali ambito Alto Sebino	Funzionario Amministrativo	1	100%	1
	1	0		Area Agricoltura gestione territorio	Funzionario Tecnico	1	100%	0
	1	0		Area Tecnica	Funzionario Tecnico	1	100%	0
	<b>5</b>	<b>0</b>				<b>5</b>		<b>1</b>
<b>Area funzionari tempo determinato</b>	1	0		Area Servizi Sociali ambito Basso Sebino	Funzionario contabile - economico finanziario	1	100%	1
	1	0		Area Servizi Sociali ambito Basso Sebino	Funzionario psicologo	1	100%	1
	1	0		Area Servizi Sociali ambito Basso Sebino	Funzionario educatore professionale socio pedagogista	1	100%	1
	2	0		Area Servizi Sociali ambito Alto Sebino	Funzionario contabile - economico finanziario	2	100%	2
	0	1	33,33%	Area Tecnica (tempo determinato ai sensi art. 1 c. 557 Legge 311/2004)	Funzionario Tecnico	1	33,33%	1
	<b>5</b>	<b>1</b>				<b>6</b>		<b>6</b>
<b>SEGRETARIO</b>	1	0		Segretario/Direttore	Segretario Direttore	1		
	<b>1</b>	<b>0</b>		tempo determinato ai sensi art. 1 c. 557 Legge 311/2004		<b>1</b>		
	<b>18</b>	<b>5</b>						
	<b>23</b>			<b>TOTALE COMPLESSIVO FABBISOGNI PERSONALE</b>		<b>23</b>		

A seguito della valutazione da parte del vertice amministrativo delle competenze specifiche e delle precedenti esperienze lavorative di ciascun dipendente, l'assetto strutturale e organizzativo dell'ente potrà essere modificato e comportare l'assegnazione e lo spostamento di personale dipendente da un'area/settore ad un'area/settore diversi.

## COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

**PARERE N. 66 del 10 GIUGNO 2025 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE 3^ MODIFICA AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE"**

L'anno 2025, il giorno 10 del mese di giugno, il sottoscritto Revisore dei conti, dott.ssa Arianna Villa, nominato con deliberazione assembleare n. 11 del 31.05.2022 per il periodo 01.07.2022 – 30.06.2025, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva n. 83 del 26/05/2025 avente ad oggetto: "Approvazione 3^ modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027"

### IL REVISORE DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- D.L. n. 80/2021
- D.P.R. n. 81/2022

Dato atto che l'Assemblea ha approvato con deliberazione n. 56 del 30/12/2024 il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027;

Dato atto che l'Assemblea ha approvato con deliberazione n. 57 del 30/12/2024 il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;

Dato atto che la Giunta Esecutiva ha approvato con deliberazione n. 193 del 30/12/2024 il PEG per il triennio 2025/2027;

Dato atto che la Giunta Esecutiva ha approvato con deliberazione n. 11 del 31/01/2025 il Piao Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027;

Dato atto che la Giunta Esecutiva ha approvato con deliberazione n. 43 del 24/03/2025 la 1^ modifica il Piao Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027;

Dato atto che la Giunta Esecutiva ha approvato con deliberazione n. 57 del 14/04/2025 la 2^ modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";

Dato atto che l'Assemblea ha approvato con deliberazione n. 7 del 09/06/2025 il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2024;

L'Amministrazione intende attivare l'assunzione di un dipendente inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione tramite l'istituto dello scavalco di eccedenza, previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge

311/2004, al fine di inserire nella dotazione organica dell'ente una figura professionale competente in materie di natura tecnica per l'espletamento di procedure di appalto da parte della Centrale Unica di Committenza con un contratto di lavoro a tempo determinato per un anno per 12 ore settimanali.

Considerato che, per quanto sopra con riferimento alla sezione 3: Organizzazione e Capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, sono intervenute situazioni che richiedono un aggiornamento della politica del personale;

Verificato il rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa potenziale massima imposta dal vincolo di cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. per il personale dipendente di questa Comunità Montana in riferimento all'anno 2008, che a seguito della modifica del Piano triennale dei fabbisogni del personale, ammonta a una spesa potenziale massima di euro 749.409.87;

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati sulla proposta di deliberazione in argomento espressi il 26/05/2025 in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Dott. Davide Bellina e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria Affari generali Dott.ssa Elisabetta Elide Zenti;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore

**esprime parere favorevole**

alla proposta relativa alla 3<sup>a</sup> modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027.

**Il revisore dei conti**

dott.ssa Arianna Villa

*(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)*